

TI_GERICHTE 15.2015.29 vom 5. Juni 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-06-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2015.29

FR: TI_GERICHTE 15.2015.29 du 5 juin 2015

IT: TI_GERICHTE 15.2015.29 del 5 giugno 2015

Regeste

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Termine di partecipazione al pignoramento

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 05.06.2015
15.2015.29

Ricorso contro il verbale di pignoramento. Termine di partecipazione al pignoramento

Incarto n. 15.2015.29 Lugano 5 giugno 2015 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta del giudice: Jaques, presidente vicecancelliere: Cortese statuendo quale giudice unico (art. 48 b LOG) sul ricorso 10 febbraio 2015 di RI 1 contro l'operato dell' Ufficio di esecuzione di Locarno nell'esecuzione n. _____ promossa dal ricorrente nei confronti di PI 1, Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che sulla scorta dell'attestato di carenza di beni emesso il 12 settembre 2014 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF) di Locarno, il 4 dicembre 2014 RI 1 ha inviato allo stesso Ufficio una domanda di proseguire l'esecuzione contro PI 1 per l'incasso di fr. 26'899.40; che dando seguito alla predetta domanda e a precedenti domande di continuazione presentate da altri creditori nei confronti di PI 1, il 1° dicembre 2014 l'UEF ha proceduto al pignoramento; che ricevuto il verbale di pignoramento, con scritto del 3 febbraio 2015 RI 1 ha contestato la decisione dell'UEF, divenuto ormai l'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno, di formare un solo gruppo di creditori (gr. _____) anziché 3, come – a suo dire – l'organo esecutivo avrebbe dovuto fare fondandosi sulle diverse date in cui ha ricevuto le domande di proseguimento; che in risposta allo scritto appena menzionato, il 4 febbraio 2015 l'UE ha comunicato a RI 1 che, nonostante abbia inviato ai diversi creditori di PI 1 avvisi di pignoramento per diverse date, il pignoramento ha avuto effettivamente luogo soltanto il 1° dicembre 2014, ragione per cui ritiene che la formazione di un unico gruppo di creditori, cui partecipa anche RI 1, è corretta; che con ricorso del 10 febbraio 2015 RI 1 si aggrava contro la predetta comunicazione, chiedendo a questa Camera di annullare il verbale di pignoramento e di ordinare all'UE di rifare tale atto in conformità dell'art. 110 LEF; che l'insorgente ripropone in sostanza le medesime argomentazioni del precedente scritto del 3 febbraio 2015, ribadendo che nel caso di specie l'UE avrebbe dovuto formare diversi gruppi di creditori anziché uno solo; che PI 1 non ha formulato osservazioni, mentre l'UE ha postulato la reiezione del gravame con osservazioni del 12 febbraio 2015; che giusta l'art. 89 LEF, se il debitore è soggetto all'esecuzione in via di pignoramento, l'ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento; che con l'espressione “senza indugio” la predetta norma stabilisce un mero termine d'ordine, la cui violazione non comporta l'annullamento o la nullità del pignoramento (cfr. DTF 86 III 87 consid. 2), ma può dar luogo alla responsabilità del Cantone giusta l'art.

5 LEF, qualora il creditore abbia subito un danno (Lebrecht in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 35 ad art. 110 LEF; Foëx in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 17 e 23 ad art. 52 LEF); che per l'art. 110 cpv. 1 LEF i creditori che presentano domanda di continuazione dell'esecuzione entro trenta giorni dall'esecuzione di un pignoramento partecipano a questo; che secondo la giurisprudenza, il termine di partecipazione al pignoramento comincia a decorrere non dal momento in cui l'ufficio avrebbe dovuto procedervi – ovvero “senza indugio” dal ricevimento della (prima) domanda di continuazione giusta l'art. 89 LEF – ma dal giorno in cui il pignoramento ebbe effettivamente luogo (DTF 106 III 112 consid. 1; 101 III 92 consid. 2); che nel caso in rassegna il pignoramento è stato eseguito l'11 novembre 2014, come risulta sia dal verbale di pignoramento, che fa piena prova dei fatti riportati (art. 9 CC), sia dall'avviso di partecipazione al pignoramento spedito al ricorrente il 12 dicembre 2014 – e non solo dal 1° dicembre 2014 come invece indicato nelle osservazioni dell'UE; che avendo RI 1 presentato la domanda di proseguimento il 4 dicembre 2014 – la data determinante dal profilo dell'art. 110 LEF essendo quella di deposito (non di ricezione) della domanda alla posta (art. 32 cpv. 1 vLEF, ora 143 cpv. 1 CPC per il rinvio dell'art. 31 LEF) – egli partecipa al gruppo formatosi l'11 novembre 2014, siccome il termine di partecipazione di 30 giorni è scaduto l'11 dicembre, data peraltro esplicitamente menzionata quale scadenza sul verbale di pignoramento; che – per inciso – contrariamente a quanto pare credere il ricorrente (v. il suo scritto 3 febbraio 2015 all'UE), il salario dell'escussa avrebbe anche potuto essere pignorato prima dell'11 novembre a beneficio prioritario dei creditori che avevano presentato la loro domanda di proseguimento prima di lui (art. 110 cpv. 3 LEF), ove la data d'inizio dell'attività lucrativa, pur futura (cfr. art. 93 cpv. 2 LEF), fosse stata a quel momento già nota; che ad ogni modo anche se il salario non fosse stato pignorato a favore dei creditori del o dei gruppi precedenti, questi avrebbero comunque potuto partecipare al pignoramento del salario eseguito per ipotesi a favore del gruppo del ricorrente sulla base dell'art. 115 cpv. 3 LEF (tenuto conto che persino il verbale impugnato vale come attestato di carenza di beni provvisorio); che, di conseguenza, non appare neppure che il ricorrente abbia subito un pregiudizio dalla tardiva esecuzione del pignoramento; che per legge non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 20 a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Per questi motivi, pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Notificazione a: –; –. Comunicazione all'Ufficio di esecuzione, Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il vicecancelliere Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.